

settembre
2010

@ Scuola di Prevenzione

newsletter

626 informa

n. 84

dal D. Lgs 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)

*la news mensile che da anni aggiorna il personale scolastico sulla normativa e
sugli adempimenti che, nel campo della sicurezza, interessano il mondo della scuola
per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza "in progress"*

newsletter predisposta da Giuseppe Esposito – Ufficio Prevenzione e Sicurezza – USP di NAPOLI
collaborazione tecnica di Davide Varini e Renata Amoroso – USR per la Campania - impaginazione grafica di Francesco Mennitto – USP di Napoli
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - tel. 081 5576296

La Direzione Generale dell'USR per la Campania comunica che, al fine di supportare al meglio i Dirigenti Scolastici per gli adempimenti organizzativi e gestionali previsti dal D. Lgs. 81/2008 come obblighi del Datore di Lavoro, con particolare riferimento alla corretta valutazione dei rischi da stress da lavoro-correlato, sta programmando per il prossimo mese di Ottobre (data presumibile il 29/10), tramite il competente Ufficio di Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni scolastiche, un apposito Convegno (gratuito), al quale potranno partecipare, oltre ai Dirigenti Scolastici, anche i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Ulteriori informazioni al riguardo saranno a breve comunicate, tramite posta elettronica, a tutte le Istituzioni scolastiche della Campania.

Sempre entro il prossimo mese di Ottobre è prevista l'attivazione di specifici percorsi formativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, alcuni dei quali riservati esclusivamente ai Dirigenti scolastici.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio u.s. , è stata pubblicata, con decorrenza 1 agosto, la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

La legge contiene anche proroghe relative alla sicurezza sul lavoro, ed in particolare la proroga al 31/12/2010 dell'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato (art. 28 del TUSL) e la proroga di 12 mesi per i decreti attuativi per la Pubblica Amministrazione, tra i quali vi è anche il regolamento delle università e degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado (art. 3, comma 2).

Con tale decreto la proroga della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, inizialmente prevista solo per la Pubblica Amministrazione, è stata allargata anche alle aziende del settore privato, grazie ad un emendamento presentato al Senato in sede di conversione in legge del decreto.

SOMMARIO

Programmazione attività UCSIS USR Campania.....	pag. 1
Proroghe relative alla sicurezza nelle scuole.....	pag. 1
Agenzia Europea e indagine ESENER	pag. 2
Opuscoli VDT	pag. 2
VIII Rapporto Cittadinanzattiva.....	pag. 3
Il nuovo sistema di classificazione sostanze chimiche	pag. 4
Climatizzazione: ambienti <i>indoor</i> e rischio biologico.	pag. 5
Donne e Sicurezza sul lavoro.....	pag. 6
Ministero del Lavoro: chiarimento sul DUVRI.....	pag. 6
Nuovo aggiornamento Elenco Medici Competenti	pag. 7
Medici competenti, costi e gare al ribasso.....	pag. 7
La privacy a scuola.....	pag. 8
Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche...	pag. 9
Sentenza Cass. n. 31679; DdL e obbligo di vigilanza	pag. 9

ALLEGATI A RICHIESTA

Agenzia Europea – Sintesi Indagine ESENER 2009
Opuscolo VDT dell'Azienda Ospedaliera S. Orsola (BO)
Opuscolo VDT dell'INAIL
VIII Rapporto Cittadinanzattiva
Abstract VIII Rapporto Cittadinanzattiva
Nuovo regolamento CLP e principali modifiche etichettatura
Climatizzazione: ambienti *indoor* e rischio biologico
Rivista Ministero Lavoro "Sicurezza e Prevenzione"
Elenco Medici Competenti aggiornato al 4/8/2010
Elenco Medici Competenti Campania aggiornato al 4/8/2010
Nota del Ministero della Salute su costi del Medico Competente
Vademecum "La privacy tra i banchi di scuola"
Regione Campania: "Impianti di protezione dai fulmini"
Sentenza Cassazione n. 31679/2010

INDAGINE ESENER 2009

Sul sito dell'Agenzia Europea per la sicurezza sono stati pubblicati i risultati dell'indagine ESENER 2009

Si tratta di una indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti dal punto di vista dei dirigenti e dei rappresentanti dei lavoratori, e sul come vengono gestite la salute e la sicurezza sui loro luoghi di lavoro.

Fra i numerosi rischi presenti sul posto di lavoro, l'indagine si concentra in particolare su un settore in crescita – e relativamente nuovo – che è quello dei rischi psicosociali. Questi rischi, legati al modo in cui il lavoro è ideato, organizzato e gestito, nonché al contesto economico e sociale del lavoro, aumentano il livello di stress e possono causare un grave deterioramento della salute mentale e fisica dei lavoratori.

L'indagine chiede agli intervistati quali siano le misure adottate sul luogo di lavoro, quali le principali forze trainanti che inducono all'azione e gli ostacoli più significativi. Le domande spaziano dalla gestione della salute e della sicurezza in generale, alla gestione dei rischi psicosociali e finanche alla partecipazione dei lavoratori.

Dai dati presenti nel rapporto si conferma l'incidenza della problematica nel settore **“istruzione”** e le difficoltà di intervento determinate anche dalle poche risorse economiche messe in campo dai vari Stati. Oltre che dal sito dell'Agenzia europea (www.osha.europa.eu) **è possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli la sintesi del rapporto ESENER 2009 inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.**

MANUALI SUI VIDEOTERMINALI

Computer e videoterminali sono ormai presenti quasi in ogni posto di lavoro, e

nelle scuole anche in numerose attività svolte dagli allievi.

Ma anche per i VDT ci sono avvertenze d'uso che, se non rispettate, possono determinare disturbi per la salute. In particolare per i lavoratori che utilizzano il computer, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, si possono avere affaticamento visivo (astenopia), disturbi muscolo-scheletrici e stress, problemi che possono essere opportunamente prevenuti applicando principi ergonomici nella progettazione dei posti di lavoro e richiedendo comportamenti adeguati da parte dei lavoratori.

Sul web è possibile recuperare numerose pubblicazioni sui principali rischi per i lavoratori che operano con videoterminali. Per migliorare l'informazione e la prevenzione dei disturbi correlati all'uso di videoterminali (VDT), segnaliamo una scheda - aggiornata al Decreto Legislativo 81/2008 – presente sul sito dell'Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi (www.aosp.bo.it) di Bologna e curata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda.

Segnaliamo inoltre l'opuscolo *Il lavoro al videoterminale*, recentemente ripubblicato dall'INAIL che lo ha aggiornato alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/2008. Destinato ai datori di lavoro ma anche e soprattutto ai lavoratori cosiddetti videoterminalisti, l'opuscolo è suddiviso in diversi capitoli che vanno dalla corretta posizione di lavoro (a cui si arriva dopo aver analizzato e sistemato ogni singolo “pezzo” della postazione: dalla tastiera al mouse, dalle luci al monitor, dal piano di lavoro al poggiatesta) alla modalità per evitare i disturbi associati all'uso del videoterminale per finire con l'appendice legislativa. Tra i consigli forniti ci sono anche quelli che riguardano il corretto utilizzo del computer portatile e la spiegazione dell'affaticamento mentale.

Il pc portatile per esempio comporta qualche difficoltà in più di quello fisso rispetto all'ergonomia. Il consiglio è dunque quello di utilizzarlo per brevi periodi. Tra i suggerimenti che l'INAIL

fornisce rispetto al note book ci sono quello di non utilizzarlo appoggiato sulle gambe ma piuttosto di tenerlo su un piano rigido (esempio una valigetta) e di utilizzare eventualmente un poggiapiedi di adeguate dimensioni che permetta di non tenere il pc troppo basso rispetto alla nostra testa. E' utile inoltre trovare degli appoggi per le braccia e regolare l'inclinazione, la luminosità e il contrasto dello schermo in modo ottimale. Per evitare affaticamento fisico la posizione deve essere cambiata spesso ed è importante evitare di piegare la schiena in avanti. Nel caso in cui il lavoro da fare tramite il pc portatile sia piuttosto lungo, il consiglio è di utilizzare un monitor e un mouse separati dal portatile.

Tra i fastidi meno conosciuti e meno trattati del lavoro a videoterminale c'è l'affaticamento mentale causato dall'esecuzione di operazioni monotone e ripetitive per lunghi periodi. Per evitare questo disturbo è consigliabile modificare l'organizzazione del lavoro prevedendo eventualmente una rotazione su più mansioni o anche suddividendo i compiti tra più operatori al fine di rendere più vario il contenuto del lavoro. Lo stress può essere inoltre causato anche dal necessario aggiornamento che il continuo sviluppo dei software comporta. Per evitarlo si possono garantire agli operatori i necessari aggiornamenti formativi per la corretta gestione dei software.

È possibile recuperare l'opuscolo INAIL all'indirizzo "www.inail.it"

Sia l'opuscolo dell'Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi che quello dell'INAIL possono essere richiesti all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

VIII RAPPORTO CITTADINANZATTIVA

(fonte INAIL) Aule malmesse, frequenti cadute di intonaco, finestre rotte, muri imbrattati, palestre malandate, sporcizia e sovraffollamento. Certificazioni sempre assenti all'appello, mentre aumentano gli

incidenti, gli episodi di bullismo e di vandalismo. La scuola italiana spesso si presenta come un gigante dai piedi d'argilla, con una situazione sempre più critica sul fronte della sicurezza. Il quadro emerge dall'VIII Rapporto "Sicurezza, qualità e comfort a scuola" presentato a Roma, in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico, da Cittadinanzattiva. L'indagine, svolta con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero della Gioventù ed in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, ha preso in esame un campione di 82 edifici scolastici di ogni ordine e grado (dall'infanzia alla secondaria di II grado) appartenenti a 11 province di otto regioni: Piemonte, Lombardia, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Sul totale emerge che il 16% delle scuole è messo davvero male, mentre soltanto una scuola su cinque, riesce a "strappare" la sufficienza. Una promozione che arriva però a fatica, spesso solo grazie all'impegno per migliorare aspetti legati alla qualità e al comfort. *"In sicurezza, riteniamo che non sia tollerabile strappare la sufficienza. Nessuno, infatti, salirebbe su un aereo ipertecnologico ma rattoppato. Eppure per le scuole accade", dice Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale del settore Scuola di Cittadinanzattiva.*

In aumento all'interno delle scuole anche gli incidenti per gli studenti. Secondo i dati forniti dall'INAIL sulle denunce sono stati in totale 93.328 quelli registrati nel 2009 mentre erano 92.060 nell'anno precedente. La maggior parte degli infortuni si sono verificati al Nord (52.274), segue il Sud con 18.065 denunce, il Centro con 15.686 e le isole con 7.303. A rischiare di più sono gli alunni maschi, che hanno subito in totale 53.545 incidenti, rispetto alle femmine con 39.783 casi. Per far fronte a questa situazione l'INAIL ha iniziato da tempo a investire nella prevenzione. *"La legge finanziaria del 2007 ha previsto uno stanziamento iniziale di cento milioni per*

il triennio, per mettere in sicurezza gli edifici", ha ricordato Claudio Mercuri della direzione centrale Prevenzione. "Sono stati fatti due bandi, uno nel 2007 e uno nel 2008 e quest'anno è stato previsto un incremento di 70 milioni. Per ora gli interventi hanno riguardato 605 scuole su tutto il territorio nazionale. L'esito della sperimentazione è stato positivo, e se ci fosse l'intenzione di portare avanti il progetto noi abbiamo le strutture per farlo". Sempre sul fronte della prevenzione, Gianni Bocchieri del ministero dell'Istruzione ha annunciato che nei giorni scorsi si è insediata la cabina di regia prevista dalla Carta di intenti sottoscritta da INAIL, dal ministero dell'Istruzione e da quello del Welfare. Il rapporto di Cittadinanzattiva sottolinea poi che anche per quanto riguarda le certificazioni di agibilità statica, la situazione è grave. Poco più di una scuola su tre (37%) tra quelle monitorate la possiede. Un dato particolarmente allarmante considerato che più della metà delle scuole esaminate (55%) si trova in una zona a rischio sismico. La percentuale si abbassa poi per quanto riguarda la certificazione igienico-sanitaria, presente solo nel 25% dei casi (una scuola su quattro). Quella inerente alla prevenzione di incendi, invece, è presente solo nel 31% degli edifici. Dall'indagine emerge inoltre che il 15% delle scuole presenta crepe sulla facciata esterna e all'interno dell'edificio. I distacchi di intonaco interessano gran parte dei locali: sono stati rinvenuti nel 29% dei corridoi, nel 23% dei laboratori, nel 21% dei bagni e nel 20% delle aule. Il motivo di tanta fatiscenza non è legato soltanto al fatto che si tratta di edifici vecchi (il 67% del campione è stato costruito prima del 1974, il dato nazionale è del 55%), ma innanzitutto nella mancanza di manutenzione. Il 28% delle scuole denota deficit manutentivi e la necessità di interventi ordinari (88% dei casi) e straordinari (46%). È possibile scaricare l'VIII rapporto sullo stato di salute delle scuole collegandosi al sito internet di Cittadinanza attiva

(www.cittadinanzattiva.it); in alternativa è anche possibile richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima della news.

**SISTEMA GLOBALE ARMONIZZATO (GHS)
PER LA CLASSIFICAZIONE E
L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CHIMICI.**

A livello mondiale esistono diversi sistemi di classificazione ed etichettatura (Classification & Labelling) delle sostanze chimiche. Questo comporta, naturalmente, che la stessa sostanza potrebbe essere stata classificata come "tossica" nell'Unione Europea ma anche "nociva" negli Stati Uniti, e addirittura "non pericolosa" in Cina. Si intuisce facilmente che in un mercato globale queste differenze, se non individuate immediatamente, potrebbero rendere complesse le attività di gestione dei rischi ed incidere sulla salute dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Le Nazioni Unite hanno pertanto deciso, nel 2002, di sviluppare un Sistema globale armonizzato (GHS) per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici.

Il GHS, formalmente adottato nel 2002 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), è già stato sottoposto a revisione nel 2005 e 2007, e si prefigge lo scopo di migliorare la comunicazione relativa ai rischi per i lavoratori, i consumatori, i servizi di emergenza e nei trasporti mediante etichette armonizzate e schede di dati di sicurezza armonizzate.

Ma l'applicazione del sistema GHS, consistendo in una serie di raccomandazioni internazionali, fino ad oggi era facoltativa e solo dal 2008 la Comunità Economica europea, a stadi, sta sostituendo il sistema attualmente in vigore con il cosiddetto regolamento "CLP" (*Classification, labelling and packaging CE n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose*) che sostituirà il

sistema attualmente in vigore. Il regolamento CLP si basa sui criteri di classificazione e sulle regole di etichettatura del sistema GHS, ma conservando attraverso classi di pericolo comunitarie non ancora parte del sistema GHS alcune delle attuali regole di classificazione ed etichettatura. Il regolamento CLP contiene, inoltre, alcune modifiche da apportare al REACH. Il regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo, di cui 16 di pericolo fisico e 10 di pericolo per la salute umana, oltre a una classe di pericolo per l'ambiente e ad una classe supplementare per le sostanze pericolose per lo strato di ozono.

L'attuale periodo di transizione, nel quale convivono il sistema attuale e il sistema CLP dovrebbe iniziare a rimuovere la vecchia classificazione entro l'anno, in quanto a partire dal 1° dicembre 2010 le etichette delle sostanze dovranno essere conformi al nuovo sistema CLP mentre nelle schede dei dati di sicurezza dovrà essere menzionata anche quella prevista dal sistema attualmente in vigore. Per le aziende incaricate dell'etichettatura delle sostanze chimiche fino al 2015 potranno utilizzare uno dei due sistemi per le miscele, utilizzando la scheda di sicurezza relativa al sistema scelto.

È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e sicurezza dell'USP di Napoli la scheda riassuntiva dell'entrata in vigore del nuovo regolamento CLP (integrata da una pratica scheda esplicativa con le principali modifiche della etichettatura) inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

CLIMATIZZAZIONE DI AMBIENTI INDOOR E RISCHIO BIOLOGICO

La qualità dell'aria degli ambienti di lavoro è un fattore importante per la salute dei lavoratori.

Negli ambienti chiusi, come sono le abitazioni, gli uffici o le scuole, la qualità dell'aria dal punto di vista chimico, fisico e biologico è correlata a diversi fattori e

varie possono essere le fonti di contaminazione microbiologica (l'uomo, gli animali, gli arredi, la polvere e gli impianti di condizionamento).

Sul sito dell'Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici è disponibile un articolo, pubblicato sul numero di gennaio 2010 della rivista *"Biologi d'Italia"*, dal titolo *"Climatizzazione di ambienti indoor e rischio biologico"*. Il documento - elaborato da professionisti della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione dell'INAIL, dell'Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici e della Direzione Generale - Consulenza Statistica Attuariale dell'INAIL - indica che le patologie legate alla qualità dell'aria indoor sono generalmente raggruppate in due distinte tipologie che dipendono dal microclima e dall'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici eventualmente presenti: quelle note come Sindrome dell'Edificio Malato (***Sick Bulding Syndrome, SBS***), che produce irritazione degli occhi, delle vie aeree e della cute, tosse, senso di costrizione toracica, nausea, torpore, cefalea ecc, e quelle definite come Malattie Correlate all'Edificio (***Bulding Related Illness, BRI***), con problematiche quali la legionellosi, l'alveolite allergica e altre comuni allergie, per le quali l'agente causale può essere identificato.

In particolare "gli agenti biologici aerodispersi negli ambienti confinati, in grado di causare patologie nell'uomo e considerati, quindi, un rischio per la salute, comprendono i batteri (i.e. *Stafilococchi e gram negativi*), i funghi (i.e. *Cladosporium, Penicilium, Alternaria, Fusarium, Aspergillus*) e i loro residui (*endotossine, micotossine*), i peli, le spore, i virus (i.e. *Rhinovirus e virus influenzali*), gli acari, e i pollini". Le conclusioni prodotte dagli esperti dell'AIIISA fanno "emergere il ruolo degli impianti di condizionamento dell'aria come rilevante per la qualità dell'aria indoor". La tipologia d'impianto "appare correlata al grado di contaminazione microbiologica dell'aria e si conferma il ruolo determinante non solo della

*manutenzione ordinaria ma anche di quella straordinaria per il mantenimento di condizioni igienico sanitarie adeguate". È possibile scaricare l'articolo "Climatizzazione di ambienti indoor e rischio biologico" dal sito dell'Aiisa (www.aiisa.it) oppure **richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.***

DONNE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il numero di giugno di "Sicurezza e Prevenzione" è interamente dedicato al tema **"Donne e sicurezza sul lavoro"**, sottotitolo **"L'attenzione alle differenze di genere come segno distintivo di una normativa che guarda alle specificità delle lavoratrici"**.

La rivista, pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Sole24ore, presenta diversi interessanti articoli sul ruolo della donna nel mondo del lavoro, sui rischi di infortuni a cui va incontro e sulle prospettive future.

Le donne sono diverse dagli uomini, anche sul lavoro. Hanno diverse esigenze, diverso approccio al mestiere, diversa sensibilità e sono esposte ad altri rischi.

Le statistiche INAIL, per esempio, dicono che le donne sono in generale meno colpite degli uomini dagli infortuni sul lavoro, ma per loro rappresenta un pericolo maggiore la strada che le porta da casa al lavoro o viceversa: gli incidenti in itinere sono la causa di oltre la metà dei casi mortali femminili.

Per queste ragioni le differenze di genere sono entrate a pieno titolo nella normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale. Il Testo Unico sulla sicurezza, infatti, introduce uno specifico riferimento alla differenza di genere, cui va prestata, da parte dei datori di lavoro, particolare attenzione nelle attività di formazione, prevenzione e gestione dei rischi.

Nella rivista sono presenti i seguenti articoli: "Le donne e gli infortuni sul lavoro", "La normativa italiana guarda alla parità", "Le Consigliere di parità: competenza ed esperienza al servizio delle lavoratrici", "Sicuramente Noi", una campagna per le donne che lavorano. Chi lo desidera può scaricare dal sito internet del Ministero del Lavoro la pubblicazione, o **richiederla all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.**

MINISTERO DEL LAVORO CHIARIMENTO SUL DUVRI

DUVRI e lavori inferiori a due giornate lavorative

Un chiarimento del Ministero del Lavoro circa l'interpretazione di "lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni" è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, nella sezione dedicata denominata "sicurezza lavoro".

Al quesito **"che cosa si intende per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni"** ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008, la risposta presente sul sito governativo precisa quanto segue: **"in via preliminare, si osserva che la ratio sottesa alla norma in esame è quella di non gravare, attraverso l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I le imprese appaltatrici di servizi che comportino l'espletamento di pratiche ordinarie prive di rischi interferenziali e i lavori di breve durata, in quanto esso diverrebbe un inutile fardello formale, senza peraltro privare di tutela quelle prestazioni lavorative che, pur esplicandosi in un breve arco temporale, presentano comunque, per la natura della prestazione ovvero per il particolare contesto in cui si svolgono, dei rischi di interferenza (come, ad esempio, avviene nell'ambito delle prestazioni manutentive).**

Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente

continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare - tenuto conto anche dell'eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa.

Sembra opportuno, infine, sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 26. (riguardante naturalmente gli ulteriori obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).

ELENCO NAZIONALE MEDICI COMPETENTI nuovo aggiornamento

I sanitari che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (**Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**) al Ministero della Salute, il quale provvede all'aggiornamento annuale effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.

L'elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto Dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009).

Di recente il suddetto elenco dei medici competenti, suddiviso per regione, è stato aggiornato e ripubblicato sul sito del Ministero della Salute.

È appena il caso di rinnovare l'invito ai Dirigenti scolastici di verificare sempre, prima della stipula del contratto, che il professionista individuato sia presente nel citato elenco.

È possibile recuperare dal sito internet del Ministero della salute

(www.ministerosalute.it) l'elenco completo dei medici competenti.

È anche possibile richiederlo all'Ufficio Prevenzione e sicurezza dell'USP di Napoli (nella versione completa o in quella con i soli MC della Campania), inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

SORVEGLIANZA SANITARIA ATTENTI ALLE GARE AL RIBASSO

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, a seguito delle sollecitazioni pervenute in merito alle proteste per le cosiddette "gare al ribasso" indette da Pubbliche Amministrazioni per l'incarico del medico competente ha inviato al Presidente del FNOMCeO (...) una nota nella quale afferma che *"appare evidente che il c.d. servizio di sorveglianza sanitaria non può essere oggetto di gare al ribasso da parte di pubbliche Amministrazioni se non altro per le caratteristiche intrinseche di non standardizzazione del servizio stesso"*.

La nota si è resa necessaria per rispondere alle sollecitazioni della FNOMCeO che chiedeva l'apertura di un tavolo tecnico per concertare gli aspetti inerenti i costi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, e la prassi invalsa in numerose pubbliche amministrazioni che attribuiscono l'incarico di medico competente con gare al ribasso. La lettera ricorda che "gli enti sono tenuti in ogni caso a valutare che il valore economico sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza" e pertanto che "i compensi dei sanitari che dovranno assicurare il servizio oggetto della gara d'appalto non possono subire ribassi tali da renderli non in linea con i compensi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, con relativa salvaguardia anche del decoro professionale". La nota conclude quindi, come già ricordato, che le attività del medico competente non possono essere oggetto di gare di appalto al ribasso da parte di pubbliche Amministrazioni. *È possibile richiedere*

all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli la nota della DGPS del Ministero della Salute inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA

Nelle scuole, di ogni ordine e grado, vengono trattate giornalmente numerose informazioni sugli studenti e sulle loro famiglie, sui loro problemi sanitari o di disagio sociale, sulle abitudini alimentari. A volte può bastare una lettera contenente dati sensibili (quelli più delicati) su un minorenne, o un tabellone scolastico con riferimenti indiretti sulle condizioni di salute degli studenti, per violare anche involontariamente la riservatezza, la dignità di una persona.

Al tempo stesso, "la privacy" è stata talvolta utilizzata in maniera impropria, per non rendere pubbliche determinate informazioni, come i risultati scolastici e quelli degli esami.

Con un vademecum dal titolo **"La Privacy tra i banchi di scuola"**, Il Garante per la protezione dei dati personali intende offrire un contributo a favore di una comunità scolastica che possa promuovere il rispetto reciproco e tutelare il diritto degli studenti alla riservatezza.

Informazioni sugli studenti, riprese audio e video, trattamento dei dati, diritto di accesso, sono alcuni dei punti trattati nel vademecum, che raccoglie in un unico documento indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante in tema di privacy a scuola.

Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.

Per quel che riguarda il trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche la guida ricorda che le scuole hanno l'obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie – se gli studenti sono

minorenni – come usano i loro dati personali.

Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti.

Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle **"rilevanti finalità pubbliche"** che si intendono perseguire.

Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un'informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie...).

Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose degli studenti, al fine di permettere la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Per quel che riguarda il diritto di accesso ai dati personali, anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al **"titolare del trattamento"** (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro

non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante. A tale proposito, è opportuno precisare che l'accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche) spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un "interesse diretto, concreto e attuale" alla conoscibilità degli atti. (*Fonte: Garante per la protezione dei dati personali*).

È possibile recuperare la guida dal sito internet del Garante della privacy (www.garanteprivacy.it) oppure *richiederla all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato in calce alla pagina.*

PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

Per le scuole, come è noto, il D.M. 18/12/1975 impone l'obbligo della protezione delle scuole dai fulmini; tuttavia tale obbligo non comporta sempre la realizzazione di tale impianto di protezione.

Se l'analisi del rischio da fulminazione eseguito secondo le norme CEI 81-4 e 81-1 evidenzia che la struttura scolastica è autoprotetta non è necessario realizzare l'impianto.

Curato dall'Ing. Elvio Vitale e pubblicato sul sito della regione Campania, è ora disponibile sul web la pubblicazione "Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche", aggiornato alle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008. All'interno della pubblicazione vi è una sezione dedicata alla valutazione del rischio e numerose sezioni pratiche.

Non si tratta però di una pubblicazione specifica per le scuole ma di una pubblicazione di tipo tecnico, per gli addetti ai lavori; ciò nonostante può essere utile a chi vuole saperne di più

sull'argomento e a chi vuole recuperare le disposizioni normative e tecniche che disciplinano la materia.

È possibile scaricare la pubblicazione dal sito della regione Campania o *richiederla all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato in calce alla pagina.*

SENTENZA CASSAZIONE 31679/2010 DATORE DI LAVORO E OBBLIGO DI VIGILANZA

Con la Sentenza n. 31679 del giugno 2010 la Suprema Corte ritorna a parlare della vigilanza del datore di lavoro sull'osservanza delle misure antinfortunistiche: "Quello del datore di lavoro", spiega la Corte, "è un compito molteplice e articolato che va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure".

Il datore di lavoro viene infatti riconosciuto come garante dell'integrità del dipendente: non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare **fino alla pedanteria** che tali norme siano apprese e messe in pratica dai lavoratori.

Occorre però ricordare che la responsabilità dei soggetti garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro incontra un (giusto) limite ove "il comportamento del lavoratore si concretizzi in una attività del tutto estranea alle modalità di svolgimento dei compiti affidatigli". (Cass. sez. IV, ud. 05.02.1979)

È possibile richiedere copia della sentenza inviando una mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'USP di Napoli, all'indirizzo indicato in calce alla pagina.

Per contatti:
Ufficio Prevenzione e Sicurezza
Ufficio Scolastico Provinciale
di Napoli
tel. 081 55 76 296
mail: peppe.esposito.na@istruzione.it